

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Comune di Ponteranica
Cümü de Potranga

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 17.01.2013

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile

TITOLO II

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 4 - Il comitato comunale di protezione civile

Art. 5 - Attribuzioni del comitato comunale di protezione civile

TITOLO III

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 6 - L'ufficio comunale di protezione civile

Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile

TITOLO IV

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 8 - Censimento delle risorse

Art. 9 - Inventario e custodia dei beni

TITOLO V

INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 10 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza

Art. 11 - Fase di allertamento

TITOLO VI

IL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 12 - Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile

Art. 13 - Requisiti di ammissione al gruppo

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14 - Organi del gruppo

TITOLO VIII

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

Art. 15 - Esercitazioni addestrative

Art. 16 - Equipaggiamento dei volontari

Art. 17 - Materiali e mezzi in dotazione

TITOLO IX

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO

Art. 18 - Doveri dei volontari

Art. 19 - Diritti dei volontari

Art. 20 - Inosservanza dei doveri

Art. 21 - Modalità di impiego dei volontari

Art. 22 - Interventi in ambito extra-comunale

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Pubblicità del Regolamento

Art. 24 - Entrata in vigore ed abrogazioni

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE

DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 24.2.1992, n. 225, del D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 e del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed infine la legge n. 100 del 12.07.2012.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;

- d) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- e) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- f) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- g) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- h) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale è composta da:

- a) il comitato comunale di protezione civile;
- b) l'ufficio comunale di protezione civile;
- c) il gruppo comunale volontario di protezione civile;

TITOLO II

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 4 – Il comitato comunale di protezione civile

E' istituito il comitato comunale di protezione civile che si compone come segue:

- a) Sindaco o suo delegato;
- b) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) Responsabile della Polizia Locale;
- d) Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile.

I membri del comitato, in caso di impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Art. 5 – Attribuzioni del comitato comunale di protezione civile

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente.

In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintende al puntuale rispetto del regolamento;
- b) sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile;
- c) sovrintende alla gestione dell'ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e di addestramento del gruppo comunale di volontari di protezione civile;
- d) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili nonché al loro aggiornamento;
- e) sovrintende alla fornitura ed agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile;
- f) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza e di rischi emergente.

TITOLO III

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 6 - L'ufficio comunale di protezione civile

E' istituito l'ufficio comunale di protezione civile, individuato nell'Ufficio di Polizia Locale, quale struttura organizzativa che cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Responsabile del servizio di Protezione Civile dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio, anche mediante la turnazione degli

addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza.

Dovrà inoltre curare i rapporti con l'organizzazione di volontariato presente nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile

All'ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile anche mediante la collaborazione dell'Ufficio tecnico comunale e di un eventuale supporto esterno;
- 2) cura i rapporti con il gruppo comunale volontario di protezione civile e con gli altri Enti preposti al servizio di protezione civile;
- 3) cura la raccolta e l'aggiornamento, anche tramite la collaborazione di altri uffici comunali, dei dati concernenti;

Le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;

Gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;

Le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;

Le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;

- 4) cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
- 5) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- 6) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- 7) cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari,

esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

8) Prende visione dell'inventario dei beni e propone l'acquisto di materiali, mezzi ed attrezzature ritenute necessarie per un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture e manutenzione ed ogni altro onere di gestione del servizio.

TITOLO IV

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 8 - Censimento delle risorse

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il piano viene aggiornato annualmente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il comitato comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art. 9 - Inventario e custodia dei beni

L'ufficio comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO V

INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 10 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 11 - Fase di allertamento

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a) l'urgente convocazione del comitato comunale di protezione civile;
- b) la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- c) la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile;
- d) la tempestiva attivazione della squadra operai del Comune;
- e) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- f) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto e Presidente della Giunta regionale);
- g) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- h) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

TITOLO VI

IL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 12 - Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile

E' costituito il gruppo comunale di volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi.

Il gruppo comunale di volontari di protezione civile svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 13 - Requisiti di ammissione al gruppo

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- avere conseguito la maggiore età;
- di essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio comprovata da apposita certificazione medica;
- essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;

- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;

Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14 - Organi del gruppo

Il gruppo comunale di volontari è costituito dai seguenti organi:

- il Coordinatore
- il Comitato direttivo
- l'Assemblea del gruppo

a) Il Coordinatore:

E' eletto dall'Assemblea dei volontari tra i membri effettivi del gruppo e nominato con decreto del Sindaco.

Il Coordinatore nomina tra i componenti del Comitato direttivo un vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e un segretario scelto tra i componenti dell'Assemblea.

Quest'ultimo provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato dall'Assemblea dei Volontari.

Dirige e coordina l'attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. E' responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato comunale di protezione civile.

Il Coordinatore provvede ad inviare annualmente al Comune una relazione a preventivo ed una a consuntivo delle attività da svolgere e di quelle effettivamente svolte nel corso dell'anno.

b) Il Comitato direttivo:

E' costituito dal Coordinatore del gruppo e da quattro membri eletti dalla Assemblea dei volontari.

Il Comitato direttivo ha il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile.

Collabora inoltre con l'Ufficio comunale di protezione civile alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco.

Propone al Comitato comunale di protezione civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

c) L'Assemblea del gruppo:

E' costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo comunale volontario di protezione civile.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore o del Vice coordinatore l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'assemblea provvede alla nomina del Coordinatore e dei membri del Comitato direttivo del gruppo e alla approvazione dei piani o programmi annuali delle attività del gruppo.

Formula inoltre indicazioni e proposte al Comitato comunale di protezione civile e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.

TITOLO VIII

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

Art. 15 - Esercitazioni addestrative

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

Art. 16 - Equipaggiamento dei volontari

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio e i dispositivi di protezione individuale da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate dal Sindaco in forma scritta.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Il Coordinatore del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.

Art. 17 - Materiali e mezzi in dotazione

In caso di emergenza i volontari del gruppo di protezione civile potranno utilizzare i mezzi ed i materiali di proprietà del Comune, indicati in apposito allegato A), per porre in essere tutte le misure che si rendessero necessarie a

fronteggiare lo stato di necessità. Dette attrezzature, depositate presso il magazzino comunale, dovranno essere riposte al termine di ogni intervento.

TITOLO IX

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO

Art. 18 - Doveri dei volontari

I volontari partecipano alle attività indicate con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo.

Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

Art. 19 - Diritti dei volontari

Al gruppo comunale volontario è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito con D.P.R. 194/01 presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

Il Gruppo comunale volontario può inoltre chiedere l'iscrizione all'Albo regionale di sezione provinciale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile.

I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente.

Ai volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi, il relativo onere è a carico del Comune.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- c) copertura assicurativa;
- d) rimborso delle spese sostenute e debitamente giustificate da idonea documentazione;

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo.

Art. 20 – Inosservanza dei doveri

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze.

In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione.

Art. 21 - Modalità di impiego dei volontari

Il gruppo di volontari di protezione civile dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.

Art. 22 - Interventi in ambito extra-comunale

Il Sindaco autorizza in forma scritta, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonna mobile eventualmente costituita da Provincia, e Regione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento, oltre che nelle forme di rito, sarà pubblicato su sito internet del Comune di Ponteranica.

Il coordinatore avrà cura di consegnare copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonchè ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Art. 24 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonchè alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.

ELENCO ATTREZZATURE COMUNALI

- Allegato A -

N. 03 DECESPUGLIATORI;
N. 02 MOTOSEGHE;
N. 01 SOFFIATORE;
N. 01 GENERATORE;
N. 01 MARTELLO PNEUMATICO;
N. 01 FLESSIBILE GRANDE;
N. 01 FLESSIBILE PICCOLO;
N. 01 TRAPANO;
N. 01 FARETTO;
N. 01 TOSASIEPI,
N. 01 CARRIOLA;
N. 03 BADILI / PALE;
N. 02 TANICHE PER BENZINA;
N. 01 AUTOCARRO SCAM 4X4 targato DD964RG;
N. 01 SCALA;
N. 02 POMPE IDROVORE